



**Numero 4 / 2021**

**Giovanna Ficarella**

**L'intervento della l. n. 81/2017  
sulla tutela processuale dei lavoratori autonomi**

# **L'intervento della l. n. 81/2017 sulla tutela processuale dei lavoratori autonomi**

Giovanna Ficarella

*Dottoressa di ricerca in Tutela dei diritti ed ordinamento giudiziario nell'Università di Bari*

*Abstract:* il contributo approfondisce le novità apportate dall'art. 15, commi 1 e 2 della l. n. 81/2017 sia all'art. 409 c.p.c., in materia di competenza del giudice del lavoro nelle controversie di lavoro "parasubordinato" sia all'art. 624, comma 2, c.p.c. in relazione alle prove idonee all'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei lavoratori autonomi.

*Abstract.* *The contribution explores the innovations introduced by art. 15, paragraphs 1 and 2 of the law n. 81/2017 to art. 409 c.p.c. , regarding the jurisdiction of the labor judge in "para-subordinate" labor disputes both and to art. 624, paragraph 2, c.p.c. in relation to the appropriate evidence for the issuance of the injunction in favor of self-employed workers.*

Sommario: 1. La competenza del giudice del lavoro ex art. 409 c. p. c.: i rapporti di agenzia. – 1.1. (Segue): I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dopo le modifiche apportate dalla l. n. 81/2017. – 2. L'estensione dell'art. 634, comma 2, c.p.c. ai lavoratori autonomi. – 2.1.(Segue): I presupposti soggettivi. – 2.2. (Segue). I presupposti oggettivi. – 3. Conclusioni.

## **1. La competenza del giudice del lavoro ex art. 409, n. 3 c.p.c.: i rapporti di agenzia.**

L'individuazione dei rapporti di lavoro subordinato privato come settore di elezione delle controversie di lavoro rimesse alla tutela processuale del rito del lavoro non ha certamente frenato, negli ultimi trent'anni, l'esigenza di un ripensamento dei tradizionali confini della subordinazione.

L'art. 409, n. 3, c.p.c. - norma di natura processuale ma con risvolti anche di carattere sostanziale - ha rappresentato, senza dubbio, il primo passo verso tale evoluzione del

diritto del lavoro sino a costituire «*il punto di riferimento per un lento export di tutele sostanziali oltre i confini della subordinazione*»<sup>1</sup>.

La citata disposizione assoggetta al rito speciale del processo del lavoro due fattispecie di cui una c.d. «tipica» e l'altra «atipica»<sup>2</sup>.

Partendo dalla prima, sono assoggettate al rito del lavoro ed alla competenza funzionale inderogabile del giudice del lavoro i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, per tali dovendo intendersi quelli disciplinati dagli artt. 1472 c.c. e ss.

In realtà, già all'interno della macro-categoria dei rapporti di agenzia, la giurisprudenza è solita tracciare una linea di demarcazione tra le controversie che sono devolute al Giudice ordinario e quelle demandate invece al Giudice del lavoro (con l'applicazione del relativo rito) valorizzando, a tale fine, il fatto che l'attività di collaborazione sia coordinata e continuativa e che venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell'agente.

La qualificazione in termini di “personalità” della prestazione è tutt'altro che agevole, specie in relazione ai rapporti intercorrenti tra il committente e l'agente che abbia organizzato la propria attività in forma societaria.

In linea generale, l'orientamento giurisprudenziale dominante<sup>3</sup> è dell'avviso che la prevalenza dell'attività personale richiesta dall'art. 409, n. 3 c.p.c. per devolvere le controversie in materia di rapporto di agenzia alla competenza funzionale del Giudice del lavoro, «*va misurata in rapporto all'attività complessiva dell'agenzia ed alla sua struttura imprenditoriale e non come responsabilità personale e rapporto fiduciario nei confronti del preponente, elementi che sussistono nei rapporti commerciali tra imprenditori*».

Alla luce dell'enunciato principio, la competenza del Giudice del lavoro si ritiene esclusa in tutti i casi in cui l'agente costituisca una società di capitali (anche se unipersonale) ovvero svolga la propria attività con una società di persone che costituisca un autonomo centro d'imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero, avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> R. VOZA, *L'intervento della l. n. 81/2017 sulla nozione di collaborazione coordinata e continuativa*, in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile - occasionale*, Adapt University Press, 2018, 294.

<sup>2</sup> Così si esprime D. DALFINO, in G. TRISORIO LIUZZI, D. DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Cacucci, 2021, 20.

<sup>3</sup> Cass. 24 agosto 2007, n. 18040.

<sup>4</sup> Cass. 22 marzo 2006, n. 6351.

Parimenti, si è ritenuto che la controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o di procacciamento di affari e, quindi, all'individuazione del giudice competente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro, in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratore nell'albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali<sup>5</sup>.

### **1.1. (Segue): I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dopo le modifiche apportate dalla l. n. 81/2017.**

Guardando alla seconda categoria, al rito del lavoro sono altresì assoggettate tutte le forme di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata (e, dunque, non occasionale<sup>6</sup>), prevalentemente personale<sup>7</sup>, anche se non a carattere subordinato<sup>8</sup>.

Su tale assetto normativo è intervenuto l'art. 15, lett. a), del d.lgs. 81/2017 aggiungendo, nell'art. 409 c.p.c., l'inciso secondo cui «*La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa*».

La novella consegue alla profonda rivisitazione attuata dal d.lgs. 81/2015 con il quale da un lato (art. 52, comma 1) sono state abrogate le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto di cui agli artt. da 61 a 69 *bis* del d.lgs. 276/2003 (seppure facendo salvo – in forza dell'art. 52, comma 2 – quanto disposto ex art. 409 c.p.c.) e dall'altro lato (art. 2), è stata estesa l'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni c.d. «etero-organizzate dal committente», vale a dire «*ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*»<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Cass. 20 maggio 2013, n. 12188.

<sup>6</sup> Indipendentemente dal fatto che la prestazione coincida con una serie di atti esecutivi di un unico incarico e che tale elemento sia stato espressamente pattuito (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23897).

<sup>7</sup> Cass. 21 aprile 2011, n. 9273.

<sup>8</sup> Tali si considerano, ad esempio: il rapporto dei medici convenzionati con il Ssn (Cass. 25 ottobre 2012, n. 18319), la partecipazione di un coniuge all'impresa familiare dell'altro coniuge ex art. 230 bis c.c. (Cass. 8 aprile 2015, n. 7007).

<sup>9</sup> La disciplina di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/15 non riguarda in ogni caso le eccezioni specificate nei successivi commi 2 e 4 ai quali si rinvia.

Affinché trovi applicazione la c.d. *fiction* ex art. 2 del d.lgs. 81/2015 è richiesta la sussistenza congiunta degli elementi distintivi ivi invocati vale a dire il carattere continuativo ed esclusivamente personale della prestazione (in luogo di quella prevalentemente personale ex art. 409 c.p.c.) e la c.d. «etero-organizzazione» della prestazione unilateralmente rimessa al potere del committente.

Ecco, quindi, che la specificazione della nozione di coordinamento inserita nell'art. 409 c.p.c. letta in combinato disposto con l'art. 2 del d.lgs. 81/2015 conferma, in sostanza, la volontà del legislatore di riconoscere una sorta di “*sopravvivenza*” di collaborazioni coordinate che non siano anche etero-organizzate (nelle quali le modalità di coordinamento non devono essere imposte dal committente, ma possono essere scelte autonomamente dal collaboratore o concordate tra le parti) alle quali, per l'effetto, non è applicabile la disciplina del lavoro subordinato.

Al netto, dunque, della portata delle modifiche sotto il profilo squisitamente sostanziale e delle difficoltà che continuano a persistere nel tracciare il confine – alquanto labile - tra etero-organizzazione e coordinamento (anche ai fini della disciplina sostanziale da applicare)<sup>10</sup>, nulla è comunque mutato in ordine alle riconducibilità delle relative controversie al rito del lavoro.

E ciò senza tralasciare che l'individuazione della competenza del giudice del lavoro riposa sulla *causa petendi* e sulla prospettazione che venga data dal ricorrente all'azione, rilevando la tutela del rapporto nella sua effettività più che nella sua formale qualificazione.

## **2. L'estensione dell'art. 634, comma 2, c.p.c. ai «lavoratori autonomi».**

Con la l. n. 81/2017, il legislatore ha altresì apportato modifiche di carattere processuale finalizzate ad agevolare – anche per i lavoratori autonomi – l'attività di recupero giudiziale coattivo del credito attraverso il ricorso al procedimento monitorio, quale strumento alternativo alle lungaggini del processo a cognizione piena ed esauriente.

In tale contesto si inserisce l'art. 15, comma 1, lett. b), della l. n. 81/2017 con il quale, allargando ulteriormente le maglie della deroga contenuta nel 2° comma dell'art. 634 c.p.c. agli artt. 2709 e 2710 c.c., è stata estesa la possibilità di utilizzare le scritture

---

<sup>10</sup> Controversa è la collocazione del rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima ricondotto ora al rapporto di lavoro parasubordinato (Cass. 30 febbraio 2009, n. 4261), ora all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario *tout court* (Cass 11 febbraio 2016, n. 2759).

contabili come prova scritta idonea ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, oltre che per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche in favore «dei lavoratori autonomi»<sup>11</sup>.

Invero, l'accesso al recupero giudiziale del credito rimasto insoluto attraverso la via più celere e semplificata del procedimento monitorio non rappresenta una novità assoluta in tale settore, *rectius* in quello delle libere professioni regolamentate.

Gli artt. 633, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c. estendono, infatti, la procedura per ingiunzione anche a tutela dei crediti aventi ad oggetto «onorari e rimborsi spese a favore di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari e tutti gli ausiliari di giustizia per i quali non siano previste norme specifiche» nonché a favore «di notai e di professionisti appartenenti a categorie per le quali esistano tariffe regolarmente approvate», discorrendosi rispetto alle anzidette categorie di «procedimento monitorio puro» in quanto non fondato su prova scritta (non potendosi definire tale la dichiarazione della parte *pro-se*).

In relazione a tali crediti, la domanda di ingiunzione deve essere accompagnata ex art. 636 c.p.c. dalla parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal professionista e corredata dal parere della competente associazione professionale<sup>12</sup> espressione, a sua volta, di una potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse.

La disciplina di favore ivi prevista è stata sovente giustificata con il fatto che «questi prestatori sono inseriti nell'ambito di associazioni a rilevanza pubblicistica alle quali spetta il controllo del rispetto delle regole di deontologia professionale da parte dei professionisti»<sup>13</sup>.

Va tuttavia evidenziato che, ancora prima dell'entrata in vigore della l. n. 81/2017, l'operatività delle disposizioni sopra citate è stata oggetto di acceso dibattito in virtù dell'emanazione del d.l. n. 1/2012, conv. con modif. in l. n. 27/2012, che all'art. 9, comma 5, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico<sup>14</sup>, rimettendo la determinazione del compenso del professionista, nel

---

<sup>11</sup>Sulla modifica *de qua, si vis*, G. FICARELLA, *L'estensione dell'art. 634, comma 2, c.p.c. ai «lavoratori autonomi»*, in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, op. cit., 307 ss. Per alcune interessanti riflessioni in argomento cfr. G. SANTORO PASSARELLI, *Lavoro eterorganizzato e l'interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 d.lgs. n. 81 del 2017*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano – Padova, 2018, 433 ss.

<sup>12</sup> Sull'efficacia del parere fornito dal Consiglio dell'Ordine v., A.G. DIANA, *Il procedimento monitorio. Decreto ingiuntivo e l'opposizione. Recupero crediti per insoluto su estero*<sup>2</sup>, Cedam, 2013, 83 ss.

<sup>13</sup> P. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*<sup>3</sup>, Jovene, 1999, 591 ss.

<sup>14</sup> Sul punto, cfr. M. VACCARI, *Le modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla c.d. riforma parametri*, in *Giur. Merito*, 2013, 857 ss.

caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, «a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

In dipendenza di quanto previsto dall'art. 9 e del successivo comma 5 che ha disposto l'abrogazione anche delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1, una parte della giurisprudenza ha quindi escluso i professionisti ai quali si applica la riforma parametri dalla possibilità di avvalersi del procedimento monitorio “*puro*” ex artt. 633, comma 1, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c. potendo questi ultimi ricorrere esclusivamente a quello fondato su prova scritta, secondo la regola generale dell'art. 633, comma 1, n.1 c.p.c. e, quindi, attraverso l'accordo scritto tra il professionista e il cliente.

Di contro, un'altra parte della dottrina<sup>15</sup> ha “*ridimensionato*” la portata abrogatrice del citato art. 9, reputando l'art. 636 c.p.c. non più operativo esclusivamente in relazione all'art. 633, n. 3 (nella parte in cui allude ai professionisti per i quali esiste una tariffa legalmente approvata) e non anche in relazione ai crediti di cui all'art. 633, n. 2 c.p.c. norma che, secondo i fautori di tale tesi, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, non potrebbe ritenersi intaccata dal richiamato art. 9 comma 5 e che, al contrario, consente alla sola categoria degli avvocati di ricorrere al procedimento monitorio “*puro*” (con contestuale reviviscenza per tale categoria di professionisti intellettuali dell'art. 636 c.p.c.) corredando la parcella con il parere della competente associazione professionale ripristinato, peraltro, per detti professionisti, dall'art. 29, lettera *d*, della nuova legge professionale n. 247/2012<sup>16</sup>.

### **2.1. (Segue): I presupposti soggettivi.**

La controversa questione della sopravvivenza o meno degli artt. 633, comma 1, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c. ha riacquisito centralità all'indomani della modifica apportata dal citato art. 15 che, estendendo genericamente il principio di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c. a tutti «i lavoratori autonomi», impone evidentemente un coordinamento sia con le norme di taglio “settoriale” già esistenti nello stesso codice di rito a tutela di talune categorie di

---

<sup>15</sup> E. GARBAGNATI, *Il procedimento di ingiunzione*, Giuffrè, 2012, 90 ss.

<sup>16</sup> Sulle ulteriori azioni giudiziarie esperibili dall'avvocato per il recupero delle competenze professionali ex art. 702-bis c.p.c., Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 6, 1915.

lavoratori autonomi (art. 636 c.p.c.) sia con l'art. 1, l. n. 81/2017 che, nel definire l'ambito di applicazione, precisa che le disposizioni in essa contenute si applicano «*ai rapporti di lavoro di cui al titolo III del libro V del codice civile ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c.*» ricomprendendo, quindi, anche i professionisti intellettuali.

Di primo acchito, l'ampiezza della previsione e l'ambizione universalistica della l. n. 81/2017 potrebbero indurre a concludere in favore dell'applicazione di tale disposizione anche ai professionisti intellettuali ai quali si riferiscono gli artt. 633, comma 1, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c., dando credito al menzionato orientamento fondato sull'abrogazione implicita delle richiamate disposizioni.

Se così fosse, la novella rappresenterebbe la (implicita) risposta del legislatore all'incertezza interpretativa derivata dall'abrogazione delle tariffe professionali tracciando per i professionisti intellettuali una strada alternativa che, ormai preclusa, per taluni, dalla abrogazione implicita degli artt. 633, comma 1, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c., sembrerebbe riaprirsi, seppure attraverso la diversa modalità probatoria prescritta dal novellato art. 634 c.p.c.

Ciò nonostante, la tesi non convince appieno per diverse ragioni. Anzitutto perché l'art. 636 c.p.c., nel richiamare il parere della “competente associazione professionale”, non fa alcuna menzione a tariffe o altri parametri. Se è vero, dunque, che l'art. 636 non rappresenta affatto una «disposizione vigente che per la determinazione del compenso del professionista rinvia alle tariffe» è parimenti indiscusso che l'art. 636 c.p.c. (al pari delle disposizioni speciali che attribuiscono ai consigli dell'ordine delle professioni regolamentate il potere di rilasciare parere sulla liquidazione degli onorari e che non menzionano le tariffe), giammai potrebbe ritenersi abrogato dal sopravvenire della l. n. 27/2012, né formalmente ai sensi del comma 5 dell'art. 9 di detta l., né, sostanzialmente, in via sistematica<sup>17</sup>.

A ben guardare poi tale ultima disposizione ha abrogato il solo riferimento alle tariffe contenuto nelle norme speciali e non anche e per intero le relative disposizioni che, per l'effetto, restano in vigore per quanto dispongono, dovendovi sostituire al termine “tariffe” ivi contenuto quello di “parametro”<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Così G. SCARSELLI, *Le principali novità del decreto “liberalizzazioni” (legge n. 27/2012)*, in *Corriere giur.*, 2012, 66.

<sup>18</sup> In tal senso, Trib. Varese 3 febbraio 2012, in *ww.ilcaso.it*.

Né tanto meno esistono sufficienti ragioni per ritenere valida tale conclusione esclusivamente per gli avvocati e non anche per gli altri professionisti ai quali si applica la riforma parametri (*rectius* alle altre professioni regolamentate).

Certo è che per i primi questa impostazione risulta ulteriormente confermata sia dalla riconducibilità del credito dell'avvocato al num. 2) piuttosto che al numero 3) dell'art. 633 c.p.c. che non fa alcun riferimento a qualsivoglia "tariffa" sia, peraltro, dalla l. n. 247/2012 il cui art. 29, lett. d), ha riaffermato, come detto, il potere del consiglio dell'ordine di dare parametri ai propri iscritti<sup>19</sup>.

Allo stesso modo è ragionevole concludersi in relazione alla previsione dell'art. 633 n. 3 c.p.c. nella parte in cui allude ai crediti di «altro esercente una libera professione o arte per la quale esista una tariffa legalmente approvata». Anche in tale caso, si è affermato, che per «tariffa legalmente approvata» deve intendersi qualsiasi parametro oggettivo e normativamente preconstituito, inclusi quelli ministeriali fissati dalla l. n. 27/2012 ovvero quelli adottati, in attuazione di quest'ultima, dalle competenti associazioni professionali seppure in parte diversi rispetto alle vecchie "tariffe" ovvero non più identificabili con tale terminologia<sup>20</sup>.

Ove condivise, le suesposte ragioni, unitamente alla non ignorabile esigenza di coordinamento con le disposizioni del codice di rito tutt'ora esistenti e che neppure possono reputarsi implicitamente abrogate dalla l. n. 81/2017, inducono a ritenere che, ad onta della ampiezza della previsione, l'ambito di operatività del novellato art. 634, comma 2, c.p.c. soltanto parzialmente coincida con quello generale indicato nell'art. 1 della citata l. restando fuori dalla categoria dei "lavoratori autonomi" ai quali quest'ultima si applica<sup>21</sup> quella delle professioni intellettuali regolamentate<sup>22</sup>.

Per queste ultime, come da ultimo sancito dalle sez. un. della Suprema Corte di Cassazione<sup>23</sup>, stante la persistenza vigenza dell'art. 633, comma 1, nn. 2) e 3) e della norma speciale di cui all'art. 636 c.p.c. e, prima ancora, della *ratio* sottesa alle anzidette

---

<sup>19</sup> M. VACCARI, *Una prima lettura delle modifiche al procedimento monitorio conseguenti al job act autonomi*, in *Il processo civile*, 2017.

<sup>20</sup> Cfr. osservazioni di R. VACCARELLA, A. BRIGUGLIO, *Riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato*, in *www.judicium.it.*, 3 marzo 2017.

<sup>21</sup> Per una disamina dell'ambito di applicazione della citata legge, cfr. D. GAROFALO, *La tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale*, in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile - occasionale*, op. cit., 117 ss.

<sup>22</sup> *Ante* novella 2017, l'interpretazione secondo cui, in ogni caso, l'art. 634, comma 2, c.p.c. non trova applicazione in relazione a crediti per prestazioni professionali non potendosi ritenere idonee prove scritte la fattura e la copia autentica del registro Iva, cfr. Cass. 31 ottobre 2011, n. 22655.

<sup>23</sup> Cass. 8 luglio 2021, n. 19427.

disposizioni, la strada del c.d. “monitorio puro” resta vincolata al rispetto delle condizioni indicate nelle richiamate norme, dovendo la relativa domanda essere corredata dalla relativa parcella opinata dal proprio consiglio dell'ordine<sup>24</sup>.

E ciò sempre che non sussista accordo scritto tra il professionista e il cliente, potendo in tali casi il professionista accedere alla via monitoria in forza della regola generale di cui all'art. 633, comma 1, c.p.c.<sup>25</sup>

D'altronde, la riprova della non perfetta corrispondenza applicativa tra le due disposizioni (art. 1 l. n. 81/2017, da un lato e novellato art. 634 c.p.c. dall'altro lato) rinviene dall'art. 634 c.p.c. che, seppure esclusivamente in forza del riferimento in esso contenuto alla figura dell'imprenditore (da intendersi quale imprenditore commerciale individuale o collettivo), è norma che, con unanimità di vedute, si applica anche ai piccoli imprenditori individuati nell'art. 2083 c.c.<sup>26</sup>.

E ciò diversamente da quanto disposto dall'art. 1 l. n. 81/2017 che esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni ivi previste i piccoli imprenditori con una clausola alquanto opinabile in quanto incurante di quel percorso di graduale avvicinamento anche di questi ultimi al lavoratore autonomo trattandosi, in entrambe le ipotesi, di figure socio-economiche portatrici di interessi meritevoli di tutela<sup>27</sup>.

## **2.2. (Segue). I presupposti oggettivi.**

Quanto ai presupposti oggettivi, in virtù del disposto di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c., anche il lavoratore autonomo, a seconda del regime di contabilità applicato, potrà avvalersi, dunque, degli estratti autentici sia delle scritture contabili prescritte del c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, sia di quelle

---

<sup>24</sup> D'altronde, se davvero dovesse passare la tesi dell'estensione generalizzata della norma a tutti i professionisti intellettuali (anche diversi dagli avvocati) con conseguente tacita abrogazione anche del disposto dell'art. 633, comma 1, n. 2 c.p.c. «non sarebbero state minimamente considerate le difficoltà di utilizzo dei parametri ai fini dell'autoliquidazione del compenso del professionista...» che non può essere attribuito al solo professionista «per di più senza prevedere nessun tipo di verifica da parte di un organo terzo» (così M. VACCARI, *Una prima lettura delle modifiche al procedimento monitorio conseguenti al job act autonomi*, cit.)

<sup>25</sup> Ipotesi ormai remota, alla luce dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 che ha esteso a tutti i professionisti iscritti negli albi e/o ordini o registri professionali l'obbligo di presentare al cliente un preventivo scritto al momento del conferimento dell'incarico professionale.

<sup>26</sup> I quali, per quanto non tenuti alla tenuta delle scritture contabili, ove per scelta le redigano ovvero siano comunque obbligati a quelle prescritte dalle leggi tributarie, possono giovare delle relative annotazioni.

<sup>27</sup> Sull'interpretazione dell'art. 1 l. n. 81/2017, D. GAROFALO, *L'ambito di applicazione delle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale*, cit., 117 ss.

prescritte dalle leggi tributarie quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

In caso contrario, le scritture contabili non potranno fungere da valide prove ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, dovendo escludersi che il compimento di dette formalità resti scalfito dalla abrogazione operata dall'art. 8 l. n. 383/2001 dell'obbligo generalizzato della bollatura e vidimazione delle scritture contabili obbligatorie (ora meramente facoltativo salvo espressa previsione di legge) in luogo della sola numerazione progressiva in ogni pagina<sup>28</sup>.

E ciò *a fortiori* se si tiene conto dell'orientamento che impone il rispetto di tali crismi anche nell'ipotesi in cui si tratti di una scrittura contabile non soggetta obbligatoriamente a bollatura e vidimazione ovvero la cui tenuta è meramente facoltativa<sup>29</sup>.

La precisazione non è superflua specie alla luce della precedente novità apportata dalla dall'art. 1, comma 59, della l. n. 190/2014 che esonera i contribuenti che adottano il c.d. regime forfetario (ma lo stesso dicasi anche per i contribuenti aderenti al regime dei minimi) dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili previsti dal d.P.R. n. 633/1972, fatta eccezione per quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Sicché, l'agevolazione *de qua* – sfuggita evidentemente alla considerazione del *Job Act* degli autonomi – rischia di incidere sulla effettiva portata applicativa della norma in esame, precludendo, di fatto, a dette categorie di avvalersi dei principi in essa statuiti.

Il riferimento contenuto nell'art. 634 c.p.c. agli «estratti autentici delle scritture contabili» consente inoltre di ritenere che, ai fini della ammissibilità della domanda, è sufficiente la mera allegazione dell'estratto autentico notarile con relativa attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale fide facente<sup>30</sup>.

Infine, anche per tale categoria di lavoratori, ai fini della domanda monitoria ed in forza della sua riconducibilità alla categoria delle scritture contabili prescritte dalle leggi

---

<sup>28</sup> Così, A. IZZO, *Sub art. 634*, in L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACARELLA (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, Utet, 2014, 579.

<sup>29</sup> A. RONCO, *Procedimento per decreto ingiuntivo*, *op. cit.*, 67.

<sup>30</sup> In dottrina, V. VERDE, *La prova nel procedimento ingiuntivo*, in B. CAPPONI (a cura di), *Il procedimento di ingiunzione*<sup>2</sup>, Zanichelli, 2009, 160; per la giurisprudenza, cfr. Trib. Venezia, 28 settembre 2015, secondo cui «per "estratti autentici" ex art. 634, comma 2, c.p.c. si intendono esclusivamente quelli rilasciati dal notaio».

tributarie, la fattura può essere utilizzata solamente ove accompagnata dall'estratto autentico delle scritture contabili fiscali in cui essa sia stata debitamente annotata<sup>31</sup>.

È comunque fuori di dubbio che la presunzione legislativa di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c. (al pari di quella sancita dall'art. 636 c.p.c.) è limitata anche per i lavoratori autonomi alla sola fase monitoria con l'effetto che, ove proposta, l'opposizione al decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena ed esauriente nel quale la posizione delle parti, per quel che attiene alla ripartizione degli oneri probatori, resta dunque quella determinata dalla domanda in via monitoria<sup>32</sup>.

Ne consegue che le scritture contabili previste dal comma 2 dell'art. 634 c.p.c., pur essendo idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione ex art. 642 e ss. c.p.c. non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato che, al contrario, deve essere provato nelle forme ordinarie<sup>33</sup>.

### 3. Conclusioni.

Le novità sin qui analizzate consentono qualche riflessione conclusiva.

Al di là della opinabile tecnica legislativa adoperata<sup>34</sup>, la modifica apportata all'art. 634 c.p.c. è apprezzabile nella misura in cui con essa si è scelto di eliminare quella disparità di trattamento esistente tra la categoria delle libere professioni regolamentate e quella, più generale, dei lavoratori autonomi.

Nel contempo, seppure al netto delle limitazioni soggettive di cui si è dato atto, la novella conferma l'intento della l. n. 81/2017 di riconoscere al c.d. "*working poor*" le tutele tipiche del lavoro subordinato e di quello imprenditoriale, accostando all'ampliamento e al rafforzamento di garanzie contrattuali e c.d. «*welfaristiche*»<sup>35</sup>, l'estensione anche di strumenti processuali, alternativi alle lungaggini del processo a cognizione piena ed

---

<sup>31</sup> Trib. Vicenza 25 ottobre 2019 che ritiene la fattura elettronica titolo non sufficiente a soddisfare il requisito della prova scritta ex art. 633, co. 1 c.p.c. *Contra*, Trib. Verona 29 novembre 2019 che ha concesso il decreto ingiuntivo sulla scorta delle fatture elettroniche senza il deposito dell'estratto notarile delle scritture contabili, evidenziando che le fatture elettroniche in formato "XML" sono documenti equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634, comma 2, c.p.c.

<sup>32</sup> G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Cacucci, 2012, Vol. III, 205.

<sup>33</sup> In tal senso V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Jovene, 1964, vol. 4, 75. In giurisprudenza, con specifico riguardo alla fattura commerciale, cfr. Cass., 21 febbraio 2013, n. 4334, in *Guida al dir.*, 2013 27, 51.

<sup>34</sup> Sul punto, cfr. G. FICARELLA, *L'estensione dell'art. 634, comma 2, c.p.c. ai «lavoratori autonomi»*, cit., 330.

<sup>35</sup> L'espressione è utilizzata da A. PERULLI, *La legge di tutela del lavoro autonomo: profili introduttivi*, in L. FORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Il job act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giuffrè, 2017, 3.

esauriente, idonei ad agevolare l'attività di recupero giudiziale coattivo del credito rimasto insoluto.

L'ambizione "generalista" della l. n. 81/2017 deve fare i conti, tuttavia, con art. 409 c.p.c. che, nel menzionare esclusivamente le collaborazioni coordinate e continuative, esclude dalla competenza del Giudice del Lavoro la restante fetta dei "lavoratori autonomi c.d. puri" (artt. 2222 – 2228 c.c.) e dei "liberi-professionisti" (artt. 2229-2238 c.c.) i quali – sempre che si tratti di semplici prestatori d'opera (non continuativa e coordinata) – devono rivolgersi al Giudice Ordinario i cui tempi processuali sono sempre troppo lunghi.

Integrare la norma processuale estendendo la competenza del Giudice del lavoro a tutto il variegatissimo universo del lavoro autonomo significherebbe rafforzare la tutela giudiziaria parificandola a quella dei lavoratori subordinati e para-subordinati, anche nel rispetto dell'art. 35 della Cost. (che prevede che il lavoro debba essere tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni), garantendo per l'intera "galassia" del lavoro autonomo una tutela processuale più veloce ed economica dei diritti derivanti dal rapporto lavorativo (sia esso autonomo o subordinato)<sup>36</sup>.

Ciò – come evidenziato in dottrina già prima dell'entrata in vigore della l. 81/2017<sup>37</sup> - «sarebbe una piccola riforma ma aiuterebbe moltissimo i lavoratori autonomi in difficoltà economica» specie per «le controversie concernenti il mancato pagamento dei compensi del lavoratore con Partita Iva che, sovente, si trova in una situazione di dipendenza economica verso un unico committente».

---

<sup>36</sup> In continuità con la progressiva estensione normativa degli strumenti previdenziali previsti per i lavoratori subordinati anche ai lavoratori autonomi e la conseguente devoluzione delle controversie inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro.

<sup>37</sup> M. VINCIGUERRA, *Partite Iva: e se il giudice del lavoro fosse anche per loro?*, articolo pubblicato in *Corriere della Sera*, 6 giugno 2014.